



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, IL BENESSERE E LA GESTIONE DEGLI ANIMALI IN CITTA'

APPROVATO CON DLEIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2022 N.16

1^ PUBBL.ALL'ALBO DAL 28/04/2022 AL 12/05/2022

2^ PUBBL.ALL'ALBO DAL 16/05/2022 AL 30/05/2022

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 oggetto del regolamento
- ART.2 Principi e finalità
- ART. 3 Competenze del Comune
- ART. 4 Definizioni
- ART. 5 Ambito di applicazione
- ART. 6 Esclusioni
- ART. 7 Detenzione di animali di affezione e domestici
- ART. 8 Servizi a tutela degli animali
- ART. 9 Divieti generali
- ART. 10 Esposizione di animali
- ART. 11 Smarrimento, rinvenimento e affido
- ART. 12 Supporto alle politiche di benessere animale.
- ART. 13 Detenzione di animali da cortile.

TITOLO II CANI

- ART . 14 – Definizione.
- ART . 15 – Attività motoria e rapporti sociali
- ART. 16 - Divieto di detenzione a catena.
- ART . 17 – Divieto d'uso di collari costrittivi.
- ART . 18 – Dimensioni dei recinti.
- ART. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- ART. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- ART. 21 - Accesso nei locali pubblici o aperti al pubblico.
- ART. 22 - Anagrafe canina.
- ART. 23 - Divieti
- ART. 24 - Regole di conduzione
- ART. 25 - Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili.
- ART. 26 - Detenzione di cani da guardia.
- ART. 27 - Cattura cani in luoghi pubblici

TITOLO III GATTI

- ART. 28 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- ART. 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.
- ART. 30 – Compiti del Comune.
- ART. 31 - Colonie feline e gatti liberi.
- ART. 32 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.
- ART. 33 – Cura delle colonie feline da parte dei /delle gattari/e.
- ART. 34 - Detenzione dei gatti di proprietà.
- ART. 35 – Sterilizzazione.
- ART. 36 – Cantieri.
- ART. 37 - Custodia di gatti randagi.
- ART. 38- Concentramento di cani e gatti.
- ART. 391 – Allevamenti di cani e di gatti.

TITOLO IV DETENZIONE DI ANIMALI D'AFFEZIONE

- ART. 40 - Detenzione di animali di affezione su autoveicoli.
- ART. 41 - Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato.
- ART. 42 - Strutture private di ricovero e cura.
- ART. 43 - Toelettatura per animali.
- ART. 44 - Sequestro amministrativo e confisca.

TITOLO V ALTRE SPECIE ANIMALI

CAPO I - VOLATILI

- ART. 45 - Detenzione di volatili.
- ART. 46 - Dimensione delle gabbie.
- ART. 47 - Alimentazione dei colombi ed obblighi ed obblighi dei cittadini.

CAPO II - ANIMALI ACQUATICI

- ART. 48 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- ART. 49 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
- ART. 50 - Commercializzazione di crostacei vivi ad uso alimentare.

CAPO III - EQUIDI

ART . 51 – Principi distintivi.

CAPO IV - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

ART. 52 - Fauna selvatica.

ART. 53 - Fauna esotica.

CAPO V - INSETTI

ART. 54 – Insetti.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 55 – Vigilanza.

ART. 56 – Sanzioni.

ART. 57 - Norme finali e transitorie.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere, la tutela e la dignità degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
2. Il Comune Serravalle Scrivia (di seguito "il Comune") quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

ART.2 Principi e finalità

1. Il Comune riconosce:
 - a. in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, riconosce le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione;
 - b. relativamente agli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana (modificati con legge costituzionale 11 febbraio 2022 GU n. 44 del 22-02-2022), l'importanza della tutela dell'ambiente, la biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, i modi e le forme di tutela degli animali, in modo da non arrecare danno alla salute ed all'ambiente nell'esercizio dell'iniziativa economica privata che deve essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali;
 - c. alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi; con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 e con l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona);
 - d. la necessità un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali presenti sul territorio comunale;
 - e. nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli;
 - f. il sostegno alle iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti;
 - g. che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat, a cui gli animali sono legati per il loro benessere;
2. Il Comune inoltre porrà in essere tutte le azioni necessarie a tutelare nelle opportune sedi l'equilibrio ambientale del proprio territorio allorquando vengano accertati da parte delle Autorità competenti danni ambientali, onde ottenere un equo risarcimento da destinare alla bonifica, al miglioramento dell'ambiente, al ripristino della flora danneggiata, alla cura e/o reintroduzione della fauna colpita.

ART. 3 Competenze del Comune

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla L.R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria comunale, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti anche sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.
4. Al Sindaco compete altresì l'attuazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 4 Definizioni

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica agli animali di affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e a tutte le specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi libertà.
2. Per la fauna selvatica si fa rinvio alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

ART. 5 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.

ART. 6 Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 1. agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 2. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 3. agli animali soggetti alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

ART. 7 Detenzione di animali di affezione e domestici

1. Chiunque detiene un animale, è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere, riconoscendone lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche.

2. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
3. Gli animali, sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, dovranno essere fatti visitare e vaccinare, nel rispetto delle normative vigenti, da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono; si impegnano altresì a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.

A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:

- a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
 - b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
 - c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati;
 - d) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente;
 - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - f) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - g) impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - h) informarsi tramite il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - i) sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.
5. Le recinzioni dei detentori di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
 6. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico - sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e dell'articolo 659 Codice Penale. In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori dovranno adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.
 7. Le recinzioni dei detentori di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

ART. 8 Servizi a tutela degli animali

Il Comune, tramite Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Novi Ligure - ASL-AL, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

ART. 9 Divieti generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
4. È vietato detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea.
5. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. È vietato sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta.
7. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori, scatole o gabbie di qualsivoglia tipologia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, pesci, rettili, anfibi e insetti per i quali è necessaria la detenzione.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie qualunque scopo ivi compreso l'addestramento.
9. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

10. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
11. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti presso le attività commerciali in sede fissa, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, manifestazioni, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque donare ovvero dare animali e comunque, a qualunque titolo, da parte dei promotori, ai partecipanti a dette attività; E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario; questo è anche nel regolamento di polizia urbana;
12. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
13. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportino, ecc.) dovranno essere adeguati a specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. Sono fatte salve le norme CE e le norme nazionali per il trasporto di animali;
14. È vietato, fatto salvo quanto previsto dalla Normativa specifica in materia, catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento e procurare in qualunque modo menomazioni agli animali da compagnia per facilitarne la detenzione.
15. È vietato sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l'esigenza di identificazione dello stesso.
16. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.
17. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
18. È vietato l'uso e la detenzione di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli.
19. È vietato separare cuccioli, di cani e gatti, dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori. L'eventuale separazione deve avvenire in base alle norme prescritte dalla normativa vigente. Non potranno essere ceduti o venduti, se non con l'inserimento del microchip.
20. È vietato l'uso di collari elettrici o di congegni simili che ne simulino le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza, l'uso del collare a strozzo con le punte interne.
21. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento.

22. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce o da destinare ai laboratori di ricerca.
23. Il conduttore del cane deve avere le caratteristiche psicofisiche ideali alle caratteristiche dell'animale.
24. È vietato detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano coibentazione, e di tetto impermeabilizzato, che dovrà essere collocato in luogo riparato dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano essere nocivi per l'animale.
25. È vietato detenere animali durante la pratica dell'accattonaggio

ART. 10 Esposizione di animali

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, non potranno rimanere esposti al pubblico per più di due ore al giorno, ad esclusione dei volatili in gabbie o voliere. Per garantirne il benessere dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e protetti da rumori molesti o troppo forti oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. Nell' esporli dovranno essere rispettati i naturali istinti etologici degli animali evitando accuratamente di affiancare potenziali prede e predatori. Un veterinario dovrà certificare che gli animali sono trattati in modo adeguato.
3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire evitando situazioni di stress o di sovraffollamento.
4. Non sono consentite le attività commerciali occasionali, inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali.
5. Sono vietate le mostre in cui vengono esposti cuccioli di età inferiore ai sei mesi.
6. È vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti di età inferiore ai due mesi di vita e senza microchip.
7. È vietata la vendita e cessioni a qualsiasi titolo di animali ai minori di 18 anni.

ART. 11 Smarrimento, rinvenimento e affido.

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario è obbligato a denunciare immediatamente la scomparsa presso Carabinieri, Polizia di Stato o Municipale. La denuncia di smarrimento cane va trasmessa all'ASL presso la quale è stato iscritto il cane, entro 15 giorni dalla scomparsa dell'animale allegando anche il modello denuncia.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia di Stato che provvederà ad attivare gli operatori specificamente autorizzati.
3. Chiunque rinvenga animali feriti, sia domestici che selvatici, è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia di Stato i quali provvederanno ad attivare gli organi competenti.

4. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto è possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso salvaguardando la propria incolumità. Il primo soccorso può essere svolto solo da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare mezzi o strutture proprie per di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali o abbiano in corso procedimento giudiziario per le stesse motivazioni.

ART. 12 Supporto alle politiche di benessere animale.

1. Di supporto all'attività della Civica Amministrazione nelle tematiche riguardanti il benessere animale, il personale ASL AL Servizi Veterinari, effettua interventi congiunti al fine di verificare eventuali violazioni alle normative in materia.
2. In collaborazione con le Associazioni ed i singoli volontari, ai fini della protezione e del benessere degli animali, la Polizia Municipale supporta chi si occupa della salute e del contenimento numerico della specie e concorre all'individuazione di zone protette per le colonie feline onde evitare problemi igienico sanitari nell'interesse degli animali stessi e dell'ambiente.

ART. 13 Detenzione di animali da cortile.

1. La tenuta di animali da cortile deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente, che valuterà, sulla base della normativa vigente, in merito al tipo e al numero di animali nonché allo scopo della detenzione, la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Comune.
2. In caso di detenzione di colombi viaggiatori sui terrazzi dovrà essere inoltrata domanda alla Prefettura, corredata dall'autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detto Ente.

TITOLO II - CANI

ART. 14 – Definizione.

1. Al cane, considerato tra gli animali più sociali e mentalmente dotati oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

ART. 15 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie maggiore a quella prevista dalla DPRG N.4359/1993.

4. È vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

ART. 16 - Divieto di detenzione a catena.

1. È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità ed in tal caso la catena dovrà essere di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed i cani dovranno aver assicurato il libero movimento e la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo e il riparo.

ART. 17 – Divieto d'uso di collari costrittivi.

1. È vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

ART. 18 – Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 8, come stabilito dalla L.R. 26 Luglio 1993, n. 34.
2. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico - sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
3. Il box, deve essere:
 - a) opportunamente inclinato per permettere la fuoruscita dei liquidi;
 - b) in parte ombreggiato;
 - c) in parte pavimentato in materiale impermeabile, antisdrucchiolo;
 - d) costruito in modo tale da facilitare la rimozione quotidiana delle deiezioni.
4. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale.
5. Il ricovero (cuccia) deve essere sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
6. L'eventuale vegetazione presente deve essere sottoposta a periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l'annidamento di insetti ed ectoparassiti.

ART. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ove non espressamente vietato.

2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune.
3. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere
4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. il conduttore del cane deve avere le caratteristiche psicofisiche adeguate alle caratteristiche dell'animale;
6. In applicazione di quanto previsto dall' art. 32 del Regolamento di Polizia Urbana, al quale si fa integralmente rinvio, i proprietari/detentori/conduttori di cani sono altresì obbligati a rimuovere le deiezioni solide e tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua al fine di eliminarne le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.

ART. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti, in tali spazi vige comunque l'obbligo di raccolta degli escrementi.

ART. 21 - Accesso nei locali pubblici o aperti al pubblico.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso.
2. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

ART. 22 - Anagrafe canina.

1. Chiunque intende detenere a qualsiasi titolo un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso.
2. Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati.

3. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
4. I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro 15 giorni la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale.
6. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni alla Polizia Municipale.
7. È fatto obbligo di denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;

ART. 23 – Divieti

1. Sono vietati:
 - a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - i. il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - ii. il taglio delle orecchie;
 - iii. la recisione delle corde vocali.

ART. 24 - Regole di conduzione

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie, in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto sono condotti con guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 e il loro conduttore deve avere al seguito museruola adatta al cane condotto. Detto conduttore deve applicarla autonomamente in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta insindacabile delle Autorità competenti per garantire l'incolumità di persone e animali.
2. Gli individui di indole aggressiva appartenenti a qualsiasi razza o meticci sono condotti con guinzaglio e museruola nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto frequentati da altre persone o animali.
3. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

4. Nei luoghi aperti e lontani dai centri abitati, dove non sono presenti altre persone, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore, mentre quelli di indole aggressiva devono comunque essere condotti con guinzaglio.
5. È vietato affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso, fermo restando che il proprietario o detentore del cane è comunque responsabile di ogni azione dell'animale.
6. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo. La conduzione dei cani da caccia, durante l'esercizio venatorio e l'addestramento, è regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.
7. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
8. È facoltà degli agenti di pubblica sicurezza intimare l'allontanamento al conduttore di cane, sprovvisto di guinzaglio e laddove previsto di museruola, nel caso in cui rifiuti di apporre la museruola stessa, dalle vie o da altro luogo aperto al pubblico, dai locali pubblici e la discesa dai pubblici mezzi di trasporto per prevenire rischio per l'incolumità di persone o animali.

ART. 25 Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili.

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti alla circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso.
2. Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

ART. 26 Detenzione di cani da guardia.

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 27 - Cattura cani in luoghi pubblici

1. Sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. :
 - a) i cani vaganti sul territorio comunale;
 - b) i cani inselvatichiti o randagi;
2. I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro le malattie infettive e trasmissibili, al Canile Sanitario e Rifugio cui il Comune è consorziato.

Titolo III - GATTI

ART. 28 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "Responsabile della colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

ART. 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.

1. I gatti liberi e le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono tutelati dall'amministrazione comunale, sono poste sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà ai sensi della Legge 20 luglio 2004 n. 189.

ART. 30 – Compiti del Comune.

1. Il Comune provvede, in base alla normativa vigente, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con le Associazioni Animaliste del territorio, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle suddette Associazioni Animaliste in collaborazione con il Comune.

ART. 31 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2. Qualora il personale comunale o gli affidatari degli animali riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario, potrà, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.) anche in ambito condominiale. Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

ART. 32 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste, gli affidatari degli animali ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dal Comune ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 33 – Cura delle colonie feline da parte dei /delle gattari/e.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari (affidatari degli animali), si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio comunale competente, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio comunale competente o dal Comando Polizia Municipale. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Agli affidatari degli animali deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti, e qualora necessario con l'ausilio della Polizia Municipale, che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività degli affidatari degli animali (orari, siti di alimentazione ecc.).
3. I/le gattari/e sono obbligati/e a rispettare le seguenti norme:

- a) dovrà essere garantito il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti, avendo cura di utilizzare allo scopo, ove possibile, siti appartati e comunque non ricadenti in ambiti scolastici sanitari.
 - b) al termine del periodo di alimentazione si dovrà aver cura di eliminare i residui del cibo avanzato, così da evitare possibili forme di degrado dovuto al deterioramento dei cibi stessi, e quindi i potenziali inconvenienti igienico - sanitari ad essi correlati;
 - c) i contenitori e gli utensili utilizzati per la somministrazione degli alimenti dovranno, al termine del periodo di alimentazione, essere accuratamente rimossi dagli spazi pubblici utilizzati allo scopo;
 - d) gli spazi pubblici di cui alla precedente lettera a) andranno individuati al di fuori di tutte quelle aree adibite a gioco e/o svago per l'infanzia;
 - e) è vietato ai/alle gattari/e di posizionare contenitori per la somministrazione di alimenti su muri perimetrali o di sostegno a recinzioni appartenenti a proprietà private di soggetti terzi che si trovano al confine con la pubblica via.
4. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, può provvedere a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne d'informazione sulla tutela degli animali d'affezione.

ART. 34 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

ART. 35 - Sterilizzazione.

1. Il Comune concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le strutture convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, sia dagli affidatari degli animali, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

ART. 36 - Cantieri.

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Comune collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere

consentita agli affidatari degli animali, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

ART. 37 - Custodia di gatti randagi.

1. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei Giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

ART. 38 - Concentramento di cani e gatti.

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "concentramento di cani e gatti" la detenzione, in numero superiore a 15 esemplari o più di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti.
2. Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni eventualmente prescritte dalla ASL AL, ottenendo un nulla-osta sanitario che certifichi anche la sterilizzazione degli stessi.

ART. 39 – Allevamenti di cani e di gatti.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.

TITOLO IV - DETENZIONE DI ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 40 - Detenzione di animali di affezione su autoveicoli.

1. Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
2. Il conducente deve assicurare:
 - a) l'areazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.

3. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

ART. 41 - Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato.

1. È permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto.
2. È consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.
3. È vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani e ungulati poligastrici (cinghiali) non di proprietà, in aree sia pubbliche sia private.

ART. 42 - Strutture private di ricovero e cura.

1. L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
2. Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.
3. Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti sono applicati i criteri stabiliti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.

ART. 43 - Toelettatura per animali.

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria.
2. I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio.
3. Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.
4. Analogamente le toelettature "fai da te" e le toelettature "self-service", ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione sanitaria.

ART. 44 - Sequestro amministrativo e confisca.

1. Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 - anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative.

2. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali stessi.
3. Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.

TITOLO V - ALTRE SPECIE ANIMALI

CAPO I - VOLATILI

ART. 45 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. È vietato il rilascio in ambiente di volatili, a eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero per animali selvatici.

ART. 46 – Dimensione delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. È vietata ogni condotta che possa compromettere il benessere ed il sistema fisiologico dell'animale, sia libero che in cattività, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 47 - Alimentazione dei colombi ed obblighi dei cittadini.

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;

- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

- ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. È vietata l'alimentazione dei colombi.

CAPO II - ANIMALI ACQUATICI

ART. 48 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua dovranno inoltre essere tenuti possibilmente in coppia.

ART. 49 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

ART. 50 - Commercializzazione di crostacei vivi ad uso alimentare.

1. I crostacei devono essere tutelati in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Dimensione e caratteristiche degli acquari:
 - Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
 - Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. a) lasciare i crostacei vivi sul ghiaccio e in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente capoverso.
4. È vietato conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto d'ossigenazione e depurazione dell'acqua. La macellazione di crostacei nell'esercizio di vendita è ammessa esclusivamente se il locale ha spazi idonei fuori dalla vista di soggetti terzi.

CAPO III - EQUIDI

ART. 51 - Principi distintivi.

1. Il cavallo, destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse e all'attività ippica, non deve essere ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma un essere senziente e deve essere trattato con rispetto e dignità, tutelato sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo per servizio così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non deve essere macellato o ceduto per la macellazione, pena la revoca della licenza al vetturino.
3. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. È vietato tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno avere una misura adeguata alla tipologia di equide.
5. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non devono essere montati o sottoposti a fatiche se sono anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

CAPO IV - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

ART. 52 - Fauna selvatica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. L'Amministrazione comunale favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

ART. 53 - Fauna esotica.

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

CAPO V - INSETTI

ART. 54 – Insetti.

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc).
2. Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc).
3. Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.
4. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura.

5. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.
6. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chirotteri (pipistrelli) , sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
7. I proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) sono tenuti a effettuare nel periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 20 aprile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita: - pino nero (Pinus nigra) in particolare; - pino domestico (Pinus pinea) - pino silvestre (Pinus silvestris); - pino marittimo (Pinus pinaster); - varie specie di cedro (Cedrus spp); senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto. In caso di presenza dei nidi di Processionaria occorre intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tute a perdere ecc.) e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate. È vietato il conferimento dei nidi nelle varie frazioni dei rifiuti urbani.

TITOLO VI- NORME FINALI

ART. 55 – Vigilanza.

1. Il controllo e la verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento dovranno essere espletate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e dalle altre forze di Polizia e da tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale, in stretto coordinamento con il Servizio Veterinario Asl AL, le Associazioni Animaliste e di volontariato e gli studi veterinari di liberi professionisti, affidatari di servizi da parte della Pubblica Amministrazione

ART. 56 – Sanzioni.

1. Salvo diversa disposizione di Legge, di Ordinanze e di Deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.16 della L. 689/1981
3. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della L.689/1981, come modificato dalla L. 125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.

ART. 57 - Norme finali e transitorie.

1. Le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento, per i casi quivi previsti e disciplinati, sono da intendersi abrogate.
2. Per l'adeguamento delle strutture previste dall'articolo 12 "Detenzione di equidi", limitatamente alle misure dei box, delle strutture per la detenzione degli equidi in spazi aperti e delle relative aree esterne, il possessore e/o detentore dell'equide deve adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 12, entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui agli articoli 37) 39) e 42) il termine stabilito è di mesi 24 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui all' articolo 10) il termine stabilito è di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.